

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2019)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 agosto 1982
(V. Stampato n. 3359)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri
(COLOMBO)**

**di concerto col Ministro delle Finanze
(FORMICA)**

**col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(MARCORA)**

**col Ministro del Commercio con l'Estero
(CAPRIA)**

**e col Ministro delle Partecipazioni Statali
(DE MICHELIS)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 agosto 1982*

Ratifica ed esecuzione di sette Protocolli aggiuntivi agli Accordi conclusi negli anni 1972 e 1973 tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e detta Comunità, da un lato, e, rispettivamente, la Svizzera, il Liechtenstein, la Svezia, la Norvegia, la Finlandia, l'Islanda e l'Austria, dall'altro, firmati a Bruxelles il 17 luglio, 6 e 28 novembre 1980, a seguito dell'adesione della Grecia alla Comunità

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli firmati a Bruxelles, alle date sotto indicate, tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, detta Comunità e la Repubblica ellenica, da un lato, e, rispettivamente, la Svizzera, il Liechtenstein, la Svezia, la Norvegia, la Finlandia, l'Islanda e l'Austria, dall'altro, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità:

A) 17 luglio 1980:

Protocollo aggiuntivo all'Accordo del 22 luglio 1972 tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera;

Protocollo complementare all'Accordo addizionale del 22 luglio 1972 sulla validità, per il Principato del Liechtenstein, dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera;

B) 6 novembre 1980:

Protocollo aggiuntivo all'Accordo del 22 luglio 1972 tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Regno di Svezia, dall'altro;

Protocollo aggiuntivo all'Accordo del 14 maggio 1973 tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Regno di Norvegia, dall'altro;

Protocollo aggiuntivo all'Accordo del 5 ottobre 1973 tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e del-

l'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Finlandia, dall'altro;

Protocollo aggiuntivo all'Accordo del 22 luglio 1972 tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Islanda;

C) 28 novembre 1980:

Protocollo aggiuntivo all'Accordo del 22 luglio 1972 tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica d'Austria, dall'altro.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 10, 2, 11, 11, 11, 5 e 11 dei Protocolli stessi.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

all'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità

Il Regno del Belgio,

il Regno di Danimarca,

la Repubblica federale di Germania,

la Repubblica francese,

l'Irlanda,

la Repubblica italiana,

il Granducato del Lussemburgo,

il Regno dei Paesi Bassi,

il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
e la Repubblica ellenica che aderisce alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

da un lato,

e la Confederazione svizzera,

dall'altro,

vista l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee in data 1° gennaio 1981,

visto l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in seguito denominato « accordo »,

hanno deciso di concordare gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio

e di concludere il presente Protocollo:

ARTICOLO 1.

Con il presente protocollo la Repubblica ellenica aderisce all'accordo.

TITOLO I

ADEGUAMENTI

ARTICOLO 2.

Il testo dell'accordo e dell'atto finale con l'allegata dichiarazione è redatto in greco e fa fede al pari dei testi originali. Il Comitato misto approva la versione greca.

TITOLO II

MISURE TRANSITORIE

ARTICOLO 3.

Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica per quanto riguarda la Svizzera e la Svizzera per quanto riguarda la Repubblica ellenica aboliscono gradualmente i dazi doganali all'importazione secondo il calendario seguente:

il 1° gennaio 1981, ciascun dazio è ridotto al 90 per cento del dazio di base;

il 1° gennaio 1982, ciascun dazio è ridotto all'80 per cento del dazio di base;

le altre quattro riduzioni del 20 per cento ciascuna sono effettuate il:

1° gennaio 1983;

1° gennaio 1984;

1° gennaio 1985;

1° gennaio 1986.

ARTICOLO 4.

Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1° luglio 1980.

ARTICOLO 5.

1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione sui prodotti originari della Svizzera, secondo il seguente calendario:

il 1° gennaio 1981, ciascuna tassa è ridotta al 90 per cento dell'aliquota di base;

il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all'80 per cento dell'aliquota di base;

le altre quattro riduzioni del 20 per cento ciascuna sono effettuate il:

1° gennaio 1983;

1° gennaio 1984;

1° gennaio 1985;

1° gennaio 1986.

2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980.

3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e la Svizzera, è abolita il 1° gennaio 1981.

ARTICOLO 6.

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione attuale prima delle scadenze fissate nel calendario, essa deve anche sospendere o ridurre allo stesso livello i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari della Svizzera.

ARTICOLO 7.

1. I depositi cauzionali all'importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni dei prodotti originari della Svizzera sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni dal 1° gennaio 1981.

Le aliquote dei depositi cauzionali all'importazione e dei pagamenti in contanti sono ridotte secondo il calendario seguente:

1° gennaio 1981: 25 per cento;

1° gennaio 1982: 25 per cento;

1° gennaio 1983: 25 per cento;

1° gennaio 1984: 25 per cento.

2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale, l'aliquota dei depositi cauzionali all'importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari della Svizzera.

TITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 8.

Il Comitato misto apporta alle regole di origine le modifiche eventualmente necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.

ARTICOLO 9.

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 10.

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1° gennaio 1981, a condizione che prima di questa data le parti contraenti si siano reciprocamente notificato l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Dopo questa data il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

ARTICOLO 11.

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente egualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio millenovecentottanta.

Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België

PAUL NOTERDAEME

På Kongeriget Danmarks vegne

GUNNAR RIBERHOLDT

Für die Bundesrepublik Deutschland

GISBERT POENGEN

Pour la République française

LUC DE LA BARRE DE NANTEUIL

For Ireland

BRENDAN DILLON

Per la Repubblica italiana

EUGENIO PLAJA

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

JEAN DONDELINGER

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

M. H. J. Ch. RUTTEN

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

MICHAEL BUTLER

Per la Repubblica ellenica

MARCOS ECONOMIDES

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

PIERRE CUENOUD

PROTOCOLLO COMPLEMENTARE

all'Accordo addizionale sulla validità, per il Principato di Liechtenstein, dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità

Il Regno del Belgio,

il Regno di Danimarca,

la Repubblica federale di Germania,

la Repubblica francese,

l'Irlanda,

la Repubblica italiana,

il Granducato del Lussemburgo,

il Regno dei Paesi Bassi,

il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

la Repubblica ellenica che aderisce alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

la Confederazione svizzera,

il Principato di Liechtenstein,

vista l'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio in data 1° gennaio 1981,

visto l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, qui di seguito denominato « accordo »,

visto il protocollo aggiuntivo all'accordo a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, firmato a Bruxelles il 17 luglio 1980, qui di seguito denominato « protocollo aggiuntivo »,

considerato che il Principato di Liechtenstein forma un'unione doganale con la Svizzera conformemente al trattato del 29 marzo 1923 e che detto trattato non conferisce validità, per il Principato di Liechtenstein, a tutte le disposizioni dell'accordo;

considerato che, pertanto, è stato concluso il 22 luglio 1972 un accordo addizionale tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Confederazione svizzera ed il Principato di Liechtenstein sulla validità dell'accordo per il Principato medesimo,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

La Repubblica ellenica aderisce all'accordo addizionale sulla validità, per il Principato di Liechtenstein, dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972.

ARTICOLO 2.

Il presente protocollo complementare è approvato dal Principato di Liechtenstein, dalla Svizzera e dagli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio conformemente alle relative procedure nazionali. Esso entra in vigore contemporaneamente al protocollo aggiuntivo ed è valido fin quando rimane in vigore il trattato del 29 marzo 1923.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio millenovecentottanta.

*Pour le Royaume de Belgique,
Voor het Koninkrijk België*

PAUL NOTERDAEME

På Kongeriget Danmarks vegne

GUNNAR RIBERHOLDT

Für die Bundesrepublik Deutschland

GISBERT POENSGEN

Pour la République française

LUC DE LA BARRE DE NANTEUIL

For Ireland

BRENDAN DILLON

Per la Repubblica italiana

EUGENIO PLAIA

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

JEAN DONDELINGER

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

M. H. J. Ch. RUTTEN

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

MICHAEL BUTLER

Per la Repubblica ellenica

MARCOS ECONOMIDES

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

PIERRE CUENOUD

Für das Fürstentum Liechtenstein

PIERRE CUENOUD

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

all'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Regno di Svezia, dall'altro, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità

il Regno del Belgio,

il Regno di Danimarca,

la Repubblica federale di Germania,

la Repubblica francese,

l'Irlanda,

la Repubblica italiana,

il Granducato del Lussemburgo,

il Regno dei Paesi Bassi,

il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

e la Repubblica ellenica che aderisce alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

da un lato,

e il Regno di Svezia,

dall'altro,

vista l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee in data 1° gennaio 1981,

visto l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Regno di Svezia, dall'altro, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in seguito denominato « accordo »,

hanno deciso di concordare gli adeguamenti e le misure transitorie relative all'accordo, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio

e di concludere il presente protocollo:

ARTICOLO 1.

Con il presente protocollo la Repubblica ellenica aderisce all'accordo.

TITOLO I ADEGUAMENTI

ARTICOLO 2.

Il testo dell'accordo e dell'atto finale con le allegate dichiarazioni è redatto in greco e fa fede al pari dei testi originali. Il Comitato misto approva la versione greca.

TITOLO II MISURE TRANSITORIE

ARTICOLO 3.

Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica, per quanto riguarda la Svezia, e la Svezia, per quanto riguarda la Repubblica ellenica, aboliscono gradualmente i dazi doganali all'importazione secondo il calendario seguente:

il 1° gennaio 1981, ciascun dazio è ridotto al 90 per cento del dazio di base;

il 1° gennaio 1982, ciascun dazio è ridotto all'80 per cento del dazio di base;

le altre quattro riduzioni, del 20 per cento ciascuna, sono effettuate il:

- 1° gennaio 1983;
- 1° gennaio 1984;
- 1° gennaio 1985;
- 1° gennaio 1986.

ARTICOLO 4.

Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1° luglio 1980.

ARTICOLO 5.

1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione sui prodotti originari della Svezia, secondo il seguente calendario:

il 1° gennaio 1981, ciascuna tassa è ridotta al 90 per cento dell'aliquota di base;

il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all'80 per cento dell'aliquota di base;

le altre quattro riduzioni, del 20 per cento ciascuna, sono effettuate il:

1° gennaio 1983;

1° gennaio 1984;

1° gennaio 1985;

1° gennaio 1986.

2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980.

3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e la Svezia, è abolita il 1° gennaio 1981.

ARTICOLO 6.

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione attuale prima delle scadenze fissate nel calendario, essa deve anche sospendere o ridurre allo stesso livello i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari della Svezia.

ARTICOLO 7.

1. I depositi cauzionali all'importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni dei prodotti originari della Svezia sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni dal 1° gennaio 1981.

Le aliquote dei depositi cauzionali all'importazione e dei pagamenti in contanti sono ridotte secondo il calendario seguente:

1° gennaio 1981: 25 per cento;

1° gennaio 1982: 25 per cento;

1° gennaio 1983: 25 per cento;

1° gennaio 1984: 25 per cento.

2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale, l'aliquota dei depositi cauzionali all'importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari della Svezia.

ARTICOLO 8.

1. Fino al 31 dicembre 1985 le imprese siderurgiche in Grecia sono autorizzate ad applicare il sistema dei punti di parità per stabilire i loro listini prezzi.

2. Fino al 31 dicembre 1985, i prezzi praticati dalle imprese in Svezia per le vendite di prodotti siderurgici sul mercato greco, ridotti al loro equivalente al punto di parità scelto per stabilire i loro listini non possono essere inferiori ai prezzi previsti in detti listini per transazioni di tipo analogo. Questa disposizione resta applicabile fino a quando alle imprese degli Stati membri attuali non siano accordate autorizzazioni che derogano a questa disposizione. La Comunità informa immediatamente la Svezia di ogni autorizzazione accordata. A partire dalla data di una tale informazione le imprese in Svezia possono avvalersi delle condizioni delle suddette autorizzazioni. Le imprese in Svezia conservano il diritto di allineare i propri prezzi franco consegna in Grecia su quelli praticati dai paesi terzi per gli stessi prodotti.

Il primo comma riguarda unicamente l'allineamento delle imprese in Svezia e delle imprese degli Stati membri attuali su listini di prezzo dei produttori in Svezia, in Grecia e negli Stati membri attuali per prodotti effettivamente fabbricati in Grecia il 1° gennaio 1981. La Comunità fornisce alla Svezia un elenco di siffatti prodotti.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 9.

Il Comitato misto apporta alle regole di origine le modifiche eventualmente necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.

ARTICOLO 10.

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 11.

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1° gennaio 1981, a condizione che prima di questa data le parti contraenti si siano reciprocamente notificato l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Dopo questa data il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

ARTICOLO 12.

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e svedese, ciascun testo facente egualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì sei novembre millenovecentottanta.

*Pour le Royaume de Belgique,
Voor het Koninkrijk België*

PAUL NOTERDAEME

På Kongeriget Danmarks vegne

GUNNAR RIBERHOLDT

Für die Bundesrepublik Deutschland

GISBERT POENSGEN

Pour la République française

JEAN VIDAL

For Ireland

BRENDAN DILLON

Per la Repubblica italiana

PAOLO GALLI

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

JEAN DONDELINGER

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

M. H. J. Ch. RUTTEN

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

MICHAEL BUTLER

For Det europæiske Kul - og Stålfællesskab,

Für die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl

For the European Coal and Steel Community

Pour la Communauté européenne du charbon et de l'acier

Per la Comunità europea del carbone e dell'acciaio

Voor de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

MANFRED CASPARI

Per la Repubblica ellenica

MARCOS ECONOMIDES

För Konungariket Sverige

KARL-VILHELM WÖHLER

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

all'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Regno di Norvegia, dall'altro, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità

il Regno del Belgio,

il Regno di Danimarca,

la Repubblica federale di Germania,

la Repubblica francese,

l'Irlanda,

la Repubblica italiana,

il Granducato del Lussemburgo,

il Regno dei Paesi Bassi,

il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

e la Repubblica ellenica che aderisce alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

da un lato,

e il Regno di Norvegia,

dall'altro,

vista l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee in data 1° gennaio 1981,

visto l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Regno di Norvegia, dall'altro, firmato a Bruxelles il 14 maggio 1973, qui di seguito denominato « accordo »,

hanno deciso di concordare gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio

e di concludere il presente protocollo:

ARTICOLO 1.

Con il presente protocollo la Repubblica ellenica aderisce all'accordo.

TITOLO I ADEGUAMENTI

ARTICOLO 2.

Il testo dell'accordo e dell'atto finale con le allegate dichiarazioni è redatto in greco e fa fede al pari dei testi originali. Il Comitato misto approva la versione greca.

TITOLO II MISURE TRANSITORIE

ARTICOLO 3.

Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica, per quanto riguarda la Norvegia, e la Norvegia, per quanto riguarda la Repubblica ellenica, aboliscono gradualmente i dazi doganali all'importazione secondo il calendario seguente:

il 1° gennaio 1981, ciascun dazio è ridotto al 90 per cento del dazio di base;

il 1° gennaio 1982, ciascun dazio è ridotto all'80 per cento del dazio di base;

le altre quattro riduzioni, del 20 per cento ciascuna, sono effettuate il:

1° gennaio 1983;

1° gennaio 1984;

1° gennaio 1985;

1° gennaio 1986.

ARTICOLO 4.

Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1° luglio 1980.

ARTICOLO 5.

1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione sui prodotti originari della Norvegia, secondo il seguente calendario:

il 1° gennaio 1981, ciascuna tassa è ridotta al 90 per cento dell'aliquota di base;

il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all'80 per cento dell'aliquota di base;

le altre quattro riduzioni del 20 per cento ciascuna sono effettuate il:

1° gennaio 1983;

1° gennaio 1984;

1° gennaio 1985;

1° gennaio 1986.

2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980.

3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e la Norvegia, è abolita il 1° gennaio 1981.

ARTICOLO 6.

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione attuale prima delle scadenze fissate nel calendario, essa deve anche sospendere o ridurre allo stesso livello i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari della Norvegia.

ARTICOLO 7.

1. I depositi cauzionali all'importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni dei prodotti originari della Norvegia sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni dal 1° gennaio 1981.

Le aliquote dei depositi cauzionali all'importazione e dei pagamenti in contanti sono ridotte secondo il calendario seguente:

1° gennaio 1981: 25 per cento;

1° gennaio 1982: 25 per cento;

1° gennaio 1983: 25 per cento;

1° gennaio 1984: 25 per cento.

2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale, l'aliquota dei depositi cauzionali all'importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari della Norvegia.

ARTICOLO 8.

1. Fino al 31 dicembre 1985 le imprese siderurgiche in Grecia sono autorizzate ad applicare il sistema dei punti di parità per stabilire i loro listini prezzi.

2. Fino al 31 dicembre 1985, i prezzi praticati dalle imprese in Norvegia per le vendite di prodotti siderurgici sul mercato greco, ridotti al loro equivalente al punto di parità scelto per stabilire i loro listini non possono essere inferiori ai prezzi previsti in detti listini per transazioni di tipo analogo. Questa disposizione resta applicabile fino a quando alle imprese degli Stati membri attuali non siano accordate autorizzazioni che derogano a questa disposizione. La Comunità informa immediatamente la Norvegia di ogni autorizzazione accordata. A partire dalla data di una tale informazione le imprese in Norvegia possono avvalersi delle condizioni delle suddette autorizzazioni. Le imprese in Norvegia conservano il diritto di allineare i propri prezzi franco consegna in Grecia su quelli praticati dai paesi terzi per gli stessi prodotti.

Il primo comma riguarda unicamente l'allineamento delle imprese in Norvegia e delle imprese degli Stati membri attuali su listini di prezzo dei produttori in Norvegia, in Grecia e negli Stati membri attuali per prodotti effettivamente fabbricati in Grecia il 1° gennaio 1981. La Comunità fornisce alla Norvegia un elenco di siffatti prodotti.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 9.

Il Comitato misto apporta alle regole di origine le modifiche eventualmente necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.

ARTICOLO 10.

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 11.

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1° gennaio 1981, a condizione che prima di questa data le parti con-

traenti si siano reciprocamente notificato l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Dopo questa data il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

ARTICOLO 12.

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e norvegese, ciascun testo facente egualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì sei novembre millenovecentottanta.

*Pour le Royaume de Belgique,
Voor het Koninkrijk België,*

PAUL NOTERDAEME

På Kongeriget Danmarks vegne,

GUNNAR RIBERHOLDT

Für die Bundesrepublik Deutschland,

GISBERT POENSGEN

Pour la République française,

JEAN VIDAL

For Ireland,

BRENDAN DILLON

Per la Repubblica italiana,

PAOLO GALLI

Pour le Grand-Duché de Luxembourg,

JEAN DONDELINGER

Voor het Koninkrijk der Nederlanden,

M. H. J. CH. RUTTEN

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,

MICHAEL BUTLER

*For Det europæiske Kul - og Stålfællesskab,
Für die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl,
For the European Coal and Steel Community,
Pour la Communauté européenne du charbon et de l'acier,*

*Per la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
Voor de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,*

MANFRED CASPARI

Per la Repubblica ellenica

MARCOS ECONOMIDES

For Kongeriket Norge,

SVERRE JULIUS GJELLUM

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

all'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Finlandia, dall'altro, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità

il Regno del Belgio,

il Regno di Danimarca,

la Repubblica federale di Germania,

La Repubblica francese,

l'Irlanda,

la Repubblica italiana,

il Granducato del Lussemburgo,

il Regno dei Paesi Bassi,

il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

La Comunità europea del carbone e dell'acciaio

e la Repubblica ellenica che aderisce alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

da un lato

e la Repubblica di Finlandia,

dall'altro,

vista l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee in data 1° gennaio 1981,

visto l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Finlandia, dall'altro, firmato a Bruxelles il 5 ottobre 1973, in seguito denominato « accordo »,

hanno deciso di concordare gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio

e di concludere il presente protocollo:

ARTICOLO 1.

Con il presente protocollo la Repubblica ellenica aderisce all'accordo.

TITOLO I

ADEGUAMENTI

ARTICOLO 2.

Il testo dell'accordo, compresi l'allegato e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché l'atto finale con le allegate dichiarazioni, è redatto in greco e fa fede al pari dei testi originali. Il Comitato misto approva la versione greca.

TITOLO II

MISURE TRANSITORIE

ARTICOLO 3.

Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica, per quanto riguarda la Finlandia, e la Finlandia, per quanto riguarda la Repubblica ellenica, aboliscono gradualmente i dazi doganali alla importazione secondo il calendario seguente:

il 1° gennaio 1981, ciascun dazio è ridotto al 90 per cento del dazio di base;

il 1° gennaio 1982, ciascun dazio è ridotto all'80 per cento del dazio di base;

le altre quattro riduzioni del 20 per cento ciascuna sono effettuate il:

1° gennaio 1983;

1° gennaio 1984;

1° gennaio 1985;

1° gennaio 1986.

ARTICOLO 4.

Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1° luglio 1980.

ARTICOLO 5.

1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione sui prodotti originari della Finlandia, secondo il seguente calendario:

il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta al 90 per cento dell'aliquota di base;

il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all'80 per cento dell'aliquota di base;

le altre quattro riduzioni del 20 per cento ciascuna sono effettuate il:

1° gennaio 1983;

1° gennaio 1984;

1° gennaio 1985;

1° gennaio 1986.

2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980.

3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e la Finlandia, è abolita il 1° gennaio 1981.

ARTICOLO 6.

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione attuale prima delle scadenze fissate nel calendario, essa deve anche sospendere o ridurre allo stesso livello i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari della Finlandia.

ARTICOLO 7.

1. I depositi cauzionali all'importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni dei prodotti originari della Finlandia sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni dal 1° gennaio 1981.

Le aliquote dei depositi cauzionali all'importazione e dei pagamenti in contanti sono ridotte secondo il calendario seguente:

1° gennaio 1981 : 25 per cento;

1° gennaio 1982 : 25 per cento;

1° gennaio 1983 : 25 per cento;

1° gennaio 1984 : 25 per cento.

2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale, l'aliquota dei depositi cau-

zionali all'importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari della Finlandia.

ARTICOLO 8.

1. Fino al 31 dicembre 1985 le imprese siderurgiche in Grecia sono autorizzate ad applicare il sistema dei punti di parità per stabilire i loro listini prezzi.

2. Fino al 31 dicembre 1985, i prezzi praticati dalle imprese in Finlandia per le vendite di prodotti siderurgici sul mercato greco, ridotti al loro equivalente al punto di parità scelto per stabilire i loro listini non possono essere inferiori ai prezzi previsti in detti listini per transazioni di tipo analogo. Questa disposizione resta applicabile fino a quando alle imprese degli Stati membri attuali non siano accordate autorizzazioni che derogano a questa disposizione. La Comunità informa immediatamente la Finlandia di ogni autorizzazione accordata. A partire dalla data di una tale informazione le imprese in Finlandia possono avvalersi delle condizioni delle suddette autorizzazioni. Le imprese in Finlandia conservano il diritto di allineare i propri prezzi franco consegna in Grecia su quelli praticati da paesi terzi per gli stessi prodotti.

Il primo comma riguarda unicamente l'allineamento delle imprese in Finlandia e delle imprese dei loro Stati membri attuali sui listini di prezzo dei produttori in Finlandia, in Grecia e negli Stati membri attuali per prodotti effettivamente fabbricati in Grecia il 1° gennaio 1981. La Comunità fornisce alla Finlandia un elenco di siffatti prodotti.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 9.

Il Comitato misto apporta alle regole di origine le modifiche eventualmente necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.

ARTICOLO 10.

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 11.

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1° gennaio

1981, a condizione che prima di questa data le parti contraenti si siano reciprocamente notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Dopo questa data il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

ARTICOLO 12.

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e finlandese, ciascun testo facente egualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì sei novembre millenovecentottanta.

*Pour le Royaume de Belgique,
Voor het Koninkrijk België,*

PAUL NOTERDAEME

På Kongeriget Danmarks vegne,

GUNNAR RIBERHOLDT

Für die Bundesrepublik Deutschland,

GISBERT POENSGEN

Pour la République française,

JEAN VIDAL

For Ireland,

BRENDAN DILLON

Per la Repubblica italiana,

PAOLO GALLI

Pour le Grand-Duché de Luxembourg,

JEAN DONDELINGER

Voor het Koninkrijk der Nederlanden,

M.H.J CH. RUTTEN

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,

MICHAEL BUTLER

*For Det europæiske Kul - og Stålfællesskab,
Für die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl,
For the European Coal and Steel Community,
Pour la Communauté européenne du charbon et de l'acier,*

*Per la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
Voor de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,*

MANFRED CASPARI

Per la Repubblica ellenica

MARCOS ECONOMIDES

Suomen tasavallan puolesta,

ÅKE WIHTOL

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

all'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica d'Islanda, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità

il Regno del Belgio,

il Regno di Danimarca,

la Repubblica federale di Germania,

la Repubblica francese,

l'Irlanda,

la Repubblica italiana,

il Granducato del Lussemburgo,

il Regno dei Paesi Bassi,

il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

e la Repubblica ellenica, che aderisce alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

da un lato,

e la Repubblica d'Islanda,

dall'altro,

vista l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee in data 1° gennaio 1981,

visto l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica d'Islanda, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in seguito denominato « accordo »,

hanno deciso di concordare gli adeguamenti relativi all'accordo, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio

e di concludere il presente protocollo:

ARTICOLO 1.

Con il presente protocollo la Repubblica ellenica aderisce all'accordo.

TITOLO I
ADEGUAMENTI

ARTICOLO 2.

Il testo dell'accordo e dell'allegato che ne costituisce parte integrante nonché dell'atto finale con le dichiarazioni allegate è redatto in greco e fa fede al pari dei testi originali. La versione greca è approvata tramite uno scambio di lettere tra le parti contraenti.

TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 3.

Le modifiche alle regole di origine eventualmente necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee sono approvate mediante scambio di lettere tra le parti contraenti.

ARTICOLO 4.

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 5.

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1° gennaio 1981, a condizione che prima di questa data le parti contraenti si siano reciprocamente notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Dopo questa data il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

ARTICOLO 6.

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e islandese, ciascun testo facente egualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì sei novembre millenovecentottanta.

Pour le Royaume de Belgique,
Voor het Koninkrijk België,

PAUL NOTERDAEME

På Kongeriget Danmarks vegne,

GUNNAR RIBERHOLDT

Für die Bundesrepublik Deutschland,

GISBERT POENSGEN

Pour la République française,

JEAN VIDAL

For Ireland,

BRENDAN DILLON

Per la Repubblica italiana,

PAOLO GALLI

Pour le Grand-Duché de Luxembourg,

JEAN DONDELINGER

Voor het Koninkrijk der Nederlanden,

M. H. J. CH. RUTTEN

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,

MICHAEL BUTLER

Per la Repubblica ellenica

MARCOS ECONOMIDES

Fyrir Lýðveldið Ísland,

HENRIK SV. BJÖRNSSON

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

all'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica d'Austria, dall'altro, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità

il Regno del Belgio,
il Regno di Danimarca,
la Repubblica federale di Germania,
la Repubblica francese,
l'Irlanda,
la Repubblica italiana,
il Granducato del Lussemburgo,
il Regno dei Paesi Bassi,
il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
e la Repubblica ellenica che aderisce alla Comunità europea del
carbone e dell'acciaio,
da un lato,
e la Repubblica d'Austria,
dall'altro,

vista l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee
in data 1° gennaio 1981,

visto l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea
del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e
dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica d'Austria, dall'altro, firmato
a Bruxelles il 22 luglio 1972, in seguito denominato « accordo »,

hanno deciso di concordare gli adeguamenti e le misure tran-
sitorie relativi all'accordo, in seguito all'adesione della Repubblica
ellenica alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
e di concludere il presente protocollo:

ARTICOLO 1.

Con il presente protocollo la Repubblica ellenica aderisce al-
l'accordo.

TITOLO I
ADEGUAMENTI

ARTICOLO 2.

Il testo dell'accordo è redatto in greco e fa fede al pari dei testi originali. Il Comitato misto approva la versione greca.

TITOLO II
MISURE TRANSITORIE

ARTICOLO 3.

Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica, per quanto riguarda l'Austria, e la Repubblica d'Austria, per quanto riguarda la Grecia, aboliscono gradualmente i dazi doganali all'importazione secondo il calendario seguente:

il 1° gennaio 1981, ciascun dazio è ridotto al 90 per cento del dazio di base;

il 1° gennaio 1982, ciascun dazio è ridotto all'80 per cento del dazio di base;

le altre quattro riduzioni del 20 per cento ciascuna sono effettuate il:

1° gennaio 1983;

1° gennaio 1984;

1° gennaio 1985;

1° gennaio 1986.

ARTICOLO 4.

Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1° luglio 1980.

ARTICOLO 5.

1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione sui prodotti originari dell'Austria, secondo il seguente calendario:

il 1° gennaio 1981, ciascuna tassa è ridotta al 90 per cento dell'aliquota di base;

il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all'80 per cento dell'aliquota di base;

le altre quattro riduzioni del 20 per cento ciascuna sono effettuate il:

- 1° gennaio 1983;
- 1° gennaio 1984;
- 1° gennaio 1985;
- 1° gennaio 1986.

2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980.

3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e l'Austria, è abolita il 1° gennaio 1981.

ARTICOLO 6.

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione attuale prima delle scadenze fissate nel calendario, essa deve anche sospendere o ridurre allo stesso livello i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari dell'Austria.

ARTICOLO 7.

1. I depositi cauzionali all'importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni dei prodotti originari dell'Austria sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni dal 1° gennaio 1981.

Le aliquote dei depositi cauzionali all'importazione e dei pagamenti in contanti sono ridotte secondo il calendario seguente:

- 1° gennaio 1981: 25 per cento;
- 1° gennaio 1982: 25 per cento;
- 1° gennaio 1983: 25 per cento;
- 1° gennaio 1984: 25 per cento.

2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale, l'aliquota dei depositi cauzionali all'importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari dell'Austria.

ARTICOLO 8.

Fino al 31 dicembre 1985 le imprese siderurgiche in Grecia sono autorizzate ad applicare il sistema dei punti di parità multipli.

TITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 9.

Il Comitato misto apporta alle regole di origine le modifiche eventualmente necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.

ARTICOLO 10.

Lo scambio di lettere allegato al presente protocollo costituisce parte integrante dello stesso. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 11.

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1° gennaio 1981, a condizione che prima di questa data le parti contraenti si siano reciprocamente notificato l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Dopo questa data il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

ARTICOLO 12.

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente egualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto novembre millenovecentottanta.

*Pour le Royaume de Belgique,
Voor het Koninkrijk België,*

PAUL NOTERDAEME

På Kongeriget Danmarks vegne,

GUNNAR RIBERHOLDT

Für die Bundesrepublik Deutschland,

GISBERT POENSGEN

Pour la République française,

LUC DE LA BARRE DE NANTEUIL

For Ireland,

BRENDAN DILLON

Per la Repubblica italiana,

RENATO RUGGIERO

Pour Le Grand-Duché de Luxembourg,

JEAN DONDELINGER

Voor het Koninkrijk der Nederlanden,

M.H.J. CH. RUTTEN

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,

MICHAEL BUTLER

*For Det europæiske Kul- og Stålfællesskab,
Für die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl,*

*For the European Coal and Steel Community,
Pour la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
Per la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
Voor de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,*

MANFRED CASPARI

Per la Repubblica ellenica

MARCOS ECONOMIDES

Für die Republik Österreich,

GEORG SEYFFERTITZ

LETTERA N. 1.

Bruxelles, 28 novembre 1980.

Signor Ambasciatore,

con riferimento all'articolo 20, paragrafo 2, secondo ed ultimo comma dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica d'Austria, dall'altro, ed al protocollo aggiuntivo all'accordo soprammenzionato firmato in data odierna, ho l'onore di trasmetterLe con la presente il testo dell'articolo 129, paragrafo 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati:

« 2. Fino al 31 dicembre 1985 i prezzi praticati dalle imprese degli Stati membri attuali per le vendite di prodotti siderurgici sul mercato greco, ragguagliati al loro equivalente franco partenza dal punto scelto per la determinazione del loro listino, non possono essere inferiori ai prezzi fissati in detto listino per le operazioni equiparabili, salvo autorizzazione concessa dalla Commissione, d'accordo con il Governo ellenico, fatto salvo l'articolo 60, paragrafo 2, lettera b), ultimo comma del trattato CECA. Le imprese degli Stati membri attuali hanno la possibilità di allineare i loro prezzi franco destino in Grecia su quelli ivi praticati per gli stessi prodotti dai paesi terzi.

Le disposizioni del primo comma riguardano soltanto l'allineamento sui listini dei produttori degli Stati membri attuali e della Grecia per i prodotti che al 1° gennaio 1981 sono effettivamente prodotti in Grecia. L'elenco dei prodotti in causa sarà oggetto di una pubblicazione della Commissione in detta data ».

La Comunità informerà immediatamente l'Austria delle autorizzazioni date a imprenditori della Comunità in conformità dell'articolo 129, paragrafo 2 dell'atto di adesione. Inoltre la Comunità metterà alla disposizione dell'Austria la lista dei prodotti, di cui allo stesso articolo.

Le sarei grato se volesse avere la gentilezza di confermarmi la ricevuta di questa lettera.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia più alta considerazione.

*Per la Comunità europea
del carbone e dell'acciaio*

MANFRED CASPARI

LETTERA N. 2.

Signor Caspari,

mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

« con riferimento all'articolo 20, paragrafo 2, secondo ed ultimo comma dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica d'Austria, dall'altro, ed al protocollo aggiuntivo all'accordo soprammenzionato firmato in data odierna, ho l'onore di trasmetterLe con la presente il testo dell'articolo 129, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati:

"2. Fino al 31 dicembre 1985 i prezzi praticati dalle imprese degli Stati membri attuali per le vendite di prodotti siderurgici sul mercato greco, ragguagliati al loro equivalente franco partenza dal punto scelto per la determinazione del loro listino, non possono essere inferiori ai prezzi fissati in detto listino per le operazioni equiparabili, salvo autorizzazione concessa dalla Commissione, d'accordo con il Governo ellenico, fatto salvo l'articolo 60, paragrafo 2, lettera b), ultimo comma del trattato CECA. Le imprese degli Stati membri attuali hanno la possibilità di allineare i loro prezzi franco destino in Grecia su quelli ivi praticati per gli stessi prodotti dai paesi terzi.

Le disposizioni del primo comma riguardano soltanto l'allineamento sui listini dei produttori degli Stati membri attuali e della Grecia per i prodotti che al 1° gennaio 1981 sono effettivamente prodotti in Grecia. L'elenco dei prodotti in causa sarà oggetto di una pubblicazione della Commissione in detta data".

La Comunità informerà immediatamente l'Austria delle autorizzazioni date a imprenditori della Comunità in conformità dell'articolo 129, paragrafo 2 dell'atto di adesione. Inoltre la Comunità metterà alla disposizione dell'Austria la lista dei prodotti, di cui allo stesso articolo.

Le sarei grato se volesse avere la gentilezza di confermarmi la ricevuta di questa lettera».

Voglia gradire, Signor Caspari, l'espressione della mia più profonda stima.

Per la Repubblica d'Austria

GEORG SEYFFERTITZ